Seminario

L'INGEGNERE DI OGGI E DI DOMANI

Formazione, professione, fiscalità, etica, disciplina e previdenza

Napoli, 14 Luglio 2021

Ing. Raffaele De Rosa
Consigliere Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli



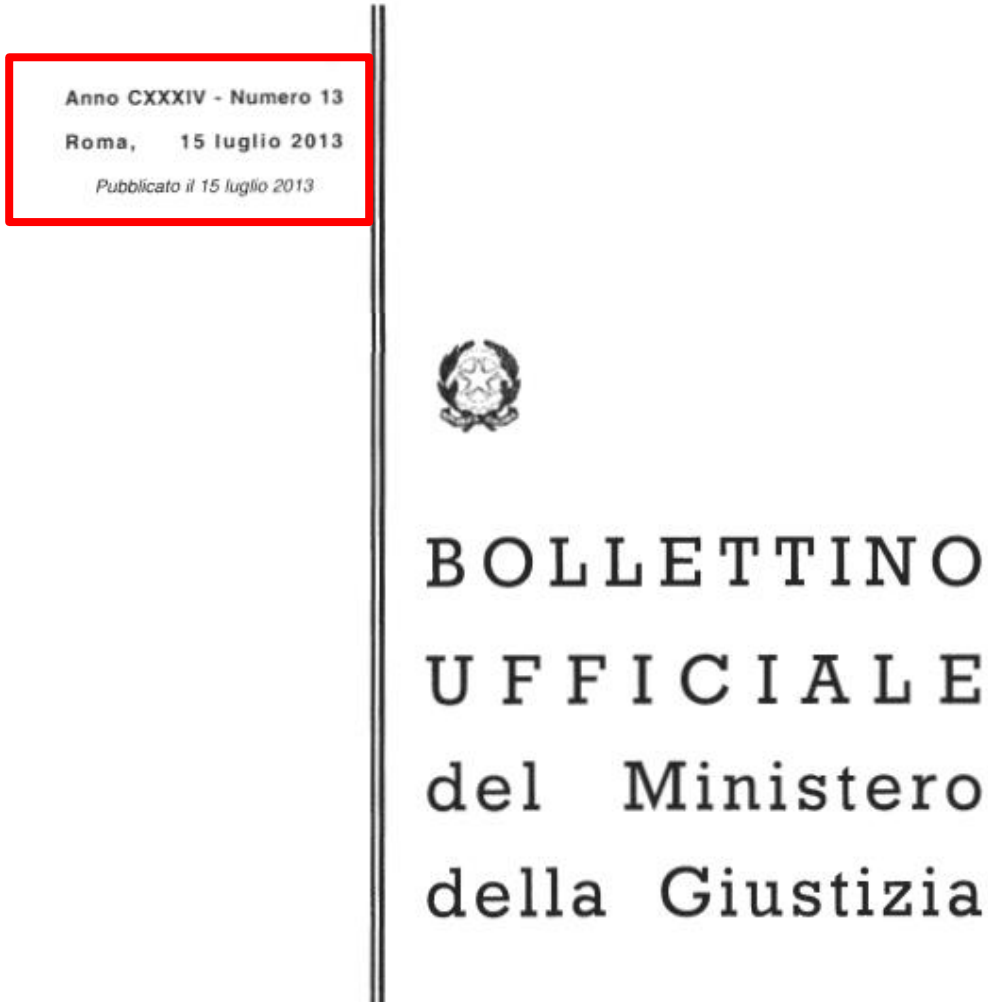
Diario dell'Ingegnere

ing.raffaelederosa@gmail.com



FORMAZIONE

PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

Articolo 3
(Attività di formazione professionale continua: misura e minimo obbligatorio per l'esercizio della professione)

1. L'aggiornamento della competenza professionale può essere realizzato tramite percorsi di formazione professionale continua.

2. L'unità di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP).

3. Per esercitare la professione l'iscritto all'albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP.

4. Si possono conseguire CFP:
a) con un accredito iniziale all'atto dell'iscrizione secondo i criteri indicati nel seguito;
b) con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale indicate nei successivi artt. 4, 5 e 6.

5. L'iscritto è libero di scegliere le attività formative che intende svolgere tra quelle riconosciute ai sensi degli articoli 4, 5 e 6.

REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

6. A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è 120.

7. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni.

8. Al momento dell'iscrizione all'Albo si accreditano:
a) in caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso l'Ordine di provenienza;
b) in caso di prima iscrizione all' Albo entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 90 CFP;
c) in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 60 CFP;
d) in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 30 CFP.

9. I crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un Albo comprendono 5 CFP sull'etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione.

10. Agli iscritti all'albo alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo vengono accreditati 60 CFP.

APPRENDIMENTO INFORMALE (ART.4)

Apprendimento informale		Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
	Aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativo-professionale nel campo dell'ingegneria	Aggiornamento informale legato all' attività professionale dimostrabile		15 CFP/anno
		Certificazione delle competenze professionali da parte dell'Ordine		Max 15 CFP/anno
	Aggiornamento informale conseguente studi, ricerche e brevetti	Pubblicazioni qualificate		5CFP/pubblicazione
		Brevetti		10CFP /brevetto
	Aggiornamento informale conseguente ad attività organizzative, di coordinamento e di studio	Partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio Nazionale		Max 5 CFP/anno
		Partecipazione alle commissioni studio per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di Ingegnere junior		3CFP
	Aggiornamento informale conseguente ad attività di solidarietà effettuate in occasione di calamità	Partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l'ambito professionale		Valutati caso per caso

APPRENDIMENTO FORMALE (ART. 5)

Apprendimento formale	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
	Frequenza corsi di master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca.		30 CFP/anno di frequenza (frazionabili)
	Frequenza di corsi universitari con esame finale		Valutati caso per caso

APPRENDIMENTO NON FORMALE (ART. 6)

	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
Apprendimento non formale	Frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge		1 ora= 1 CFP
	Partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale	Max 3cfp/evento; max 9cfp/anno	1 ora= 1 CFP
	Partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse	Max 3cfp/evento; max 9cfp/anno	1 ora= 1 CFP
	Partecipazione a stages formativi		Valutati caso per caso

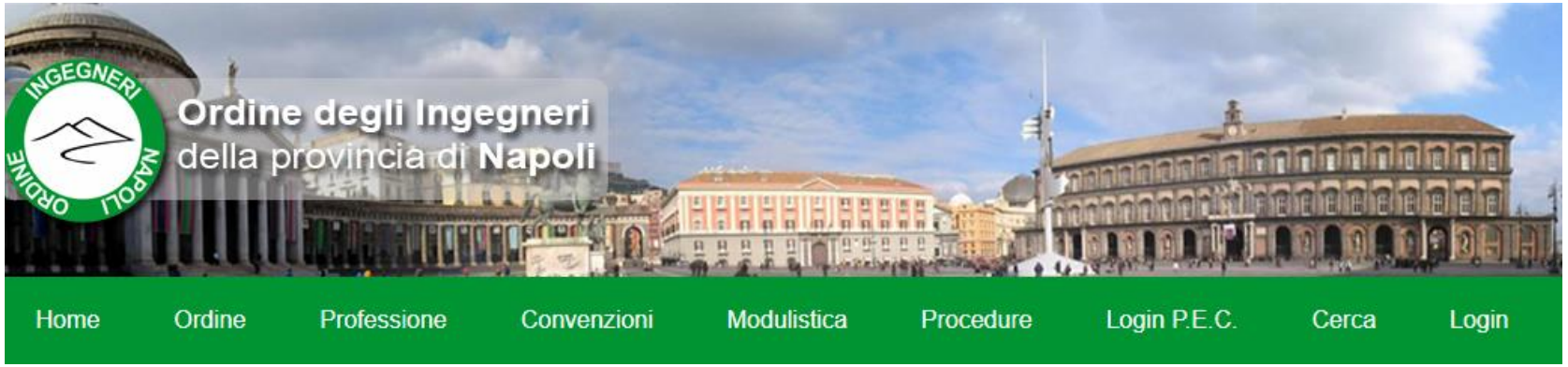
ESONERI: QUANDO POSSO CHIEDERLO?

Articolo 11 (Esonero)

Possono essere motivo di esonero dall'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, concesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda da parte dell'iscritto, i seguenti casi:

a) a) maternità o paternità, per un anno;
b) servizio militare volontario e servizio civile;
c) grave malattia o infortunio;
d) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.

ESONERI: COME POSSO CHIEDERLO?



RICHIESTA ESONERI E RICONOSCIMENTO CFP PER AGGIORNAMENTO FORMALE

Le richieste di Esonero e di Riconoscimento di CFP Formali relative all'anno 2020 possono essere presentate **dal 1° Ottobre 2020 al 31 Gennaio 2021 esclusivamente tramite la piattaforma MyIng.**

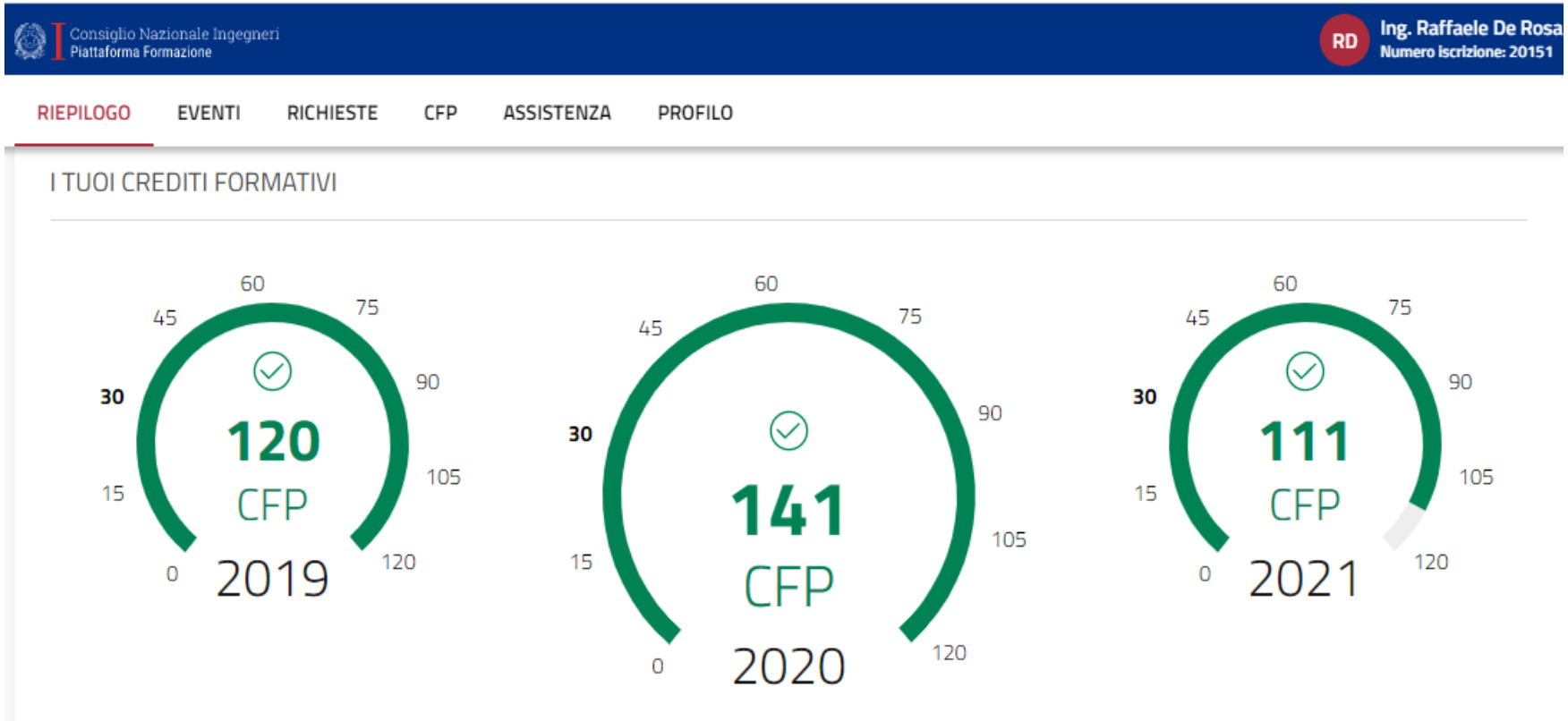
Per accedere ai moduli inseriti in piattaforma (è presente un modulo per ogni tipologia di esonero o richiesta di CFP Formali) bisogna cliccare sui tasti "Richiedi CFP" o "Richiedi Esonero" disponibili nella propria pagina personale.

La valutazione e l'eventuale approvazione di domande di esonero che prevedono l'invio della **documentazione sanitaria** sarà gestita dall'Ordine solo al ricevimento della documentazione stessa che potrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo **segreteria@ordingna.it** facendo riferimento appunto alla domanda già presentata in piattaforma. Si segnala che non è possibile caricare detta documentazione direttamente in piattaforma.

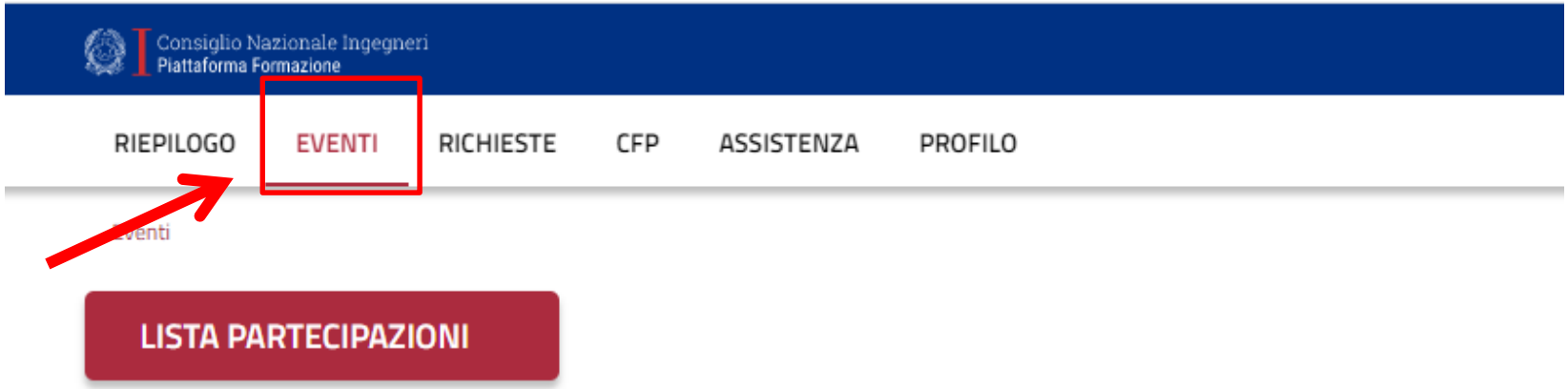
Stampa

DOVE CONTROLLO I MIEI CREDITI?

WWW.FORMAZIONECNI.IT



DOVE POSSO VEDERE GLI EVENTI CON CFP?



TESTO UNICO FORMAZIONE 2018



Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli

FORMAZIONE CONTINUA

RESOCONTO ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2019



Elaborazione a cura del Dott. A. Martusciello – Segreteria Ordine Ingegneri Napoli

Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli

I NUMERI

Eventi formativi organizzati	**219**
- Convegni	115
- Seminari	58
- Corsi	22
- Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi	1
- Corsi aggiornamento in prevenzione incendi	8
- Corsi di aggiornamento sicurezza	1
- Corsi di aggiornamento acustica	3
- Visite tecniche	11

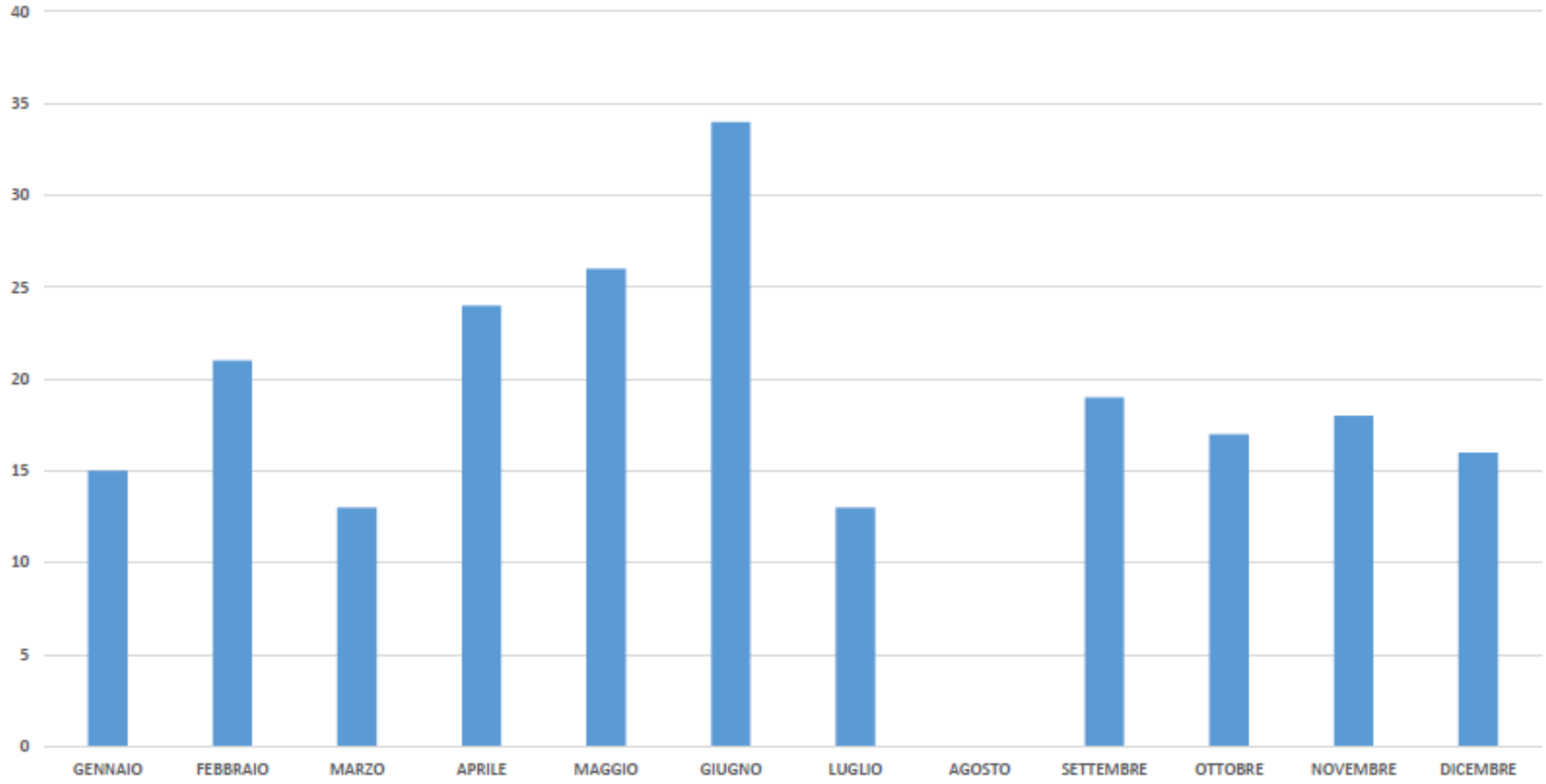
I CFP

Totale ore formative erogate	**1220**
Totale CFP riconosciuti	**52178**
- Convegni	15514
- Seminari	10747
- Corsi	11201
- Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi	7440
- Corsi abilitanti	6752
- Visite tecniche	524

LA PARTECIPAZIONE

Totale partecipazioni	**10854**
- eventi gratuiti	9806
- eventi a pagamento	1048

GLI EVENTI MESE PER MESE



LE SEDI

Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli

LE SEDI

NAPOLI
+
32 COMUNI
DELLA CITTA'
METROPOLITANA

(nel 2018: 22 comuni)



FORMAZIONE SPECIALISTICA

FORMAZIONE BASE SPECIALISTICA

- **ESPERTO ANTINCENDIO (120 ORE);**
- **CORSO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (120 ORE);**
- **ESPERTO IN ACUSTICA (120 ORE);**
- **RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ;**

FORMAZIONE ANTINCENDIO
WWW.VIGILFUOCO.IT



Sei in: Home ▸ Prevenzione e sicurezza ▸ Ultime disposizioni ▸ **Novità**

pubblicato il 29/08/2011

Nuovo decreto per abilitare i professionisti a rilasciare attestazioni in materia di prevenzione incendi.

Pubblicato, sulla G.U. n.198 del 26 agosto 2011, il D.M. 5 agosto 2011 recante "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139".
Il decreto prevede, tra l'altro, la necessità di effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, per il mantenimento dell'iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno.

Allegati

Decreto



FORMAZIONE ANTINCENDIO

Art. 7

Requisiti per il mantenimento dell' iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno

1. Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro gia' iscritti a tale data.

Sospensione →

2. In caso di inadempienza di quanto previsto al comma 1, il professionista e' sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento.

3. I programmi dei corsi e dei seminari di aggiornamento tengono conto della innovazione tecnologica e degli aggiornamenti normativi e sono stabiliti con provvedimento del Dipartimento, sentiti i Consigli nazionali delle professioni elencate all'art. 3.

4. I corsi e i seminari di aggiornamento sono organizzati dai soggetti organizzatori di cui all'art. 4, comma 3, o dalle strutture centrali e periferiche del Dipartimento.

5. Il soggetto organizzatore trasmette il programma del corso o del seminario di aggiornamento, con l'individuazione dei relativi docenti, al Dipartimento. Decorsi quindici giorni dalla data di ricezione senza risposta, il corso si intende autorizzato.

Com. altri enti →

6. Per comprovare l'effettuazione del corso o del seminario di aggiornamento, l'interessato trasmette all'Ordine o al Collegio professionale provinciale di appartenenza il relativo attestato di frequenza, rilasciato dal soggetto organizzatore.

7. Al termine del corso o seminario di aggiornamento, il soggetto organizzatore trasmette l'elenco dei partecipanti agli Ordini o ai Collegi professionali provinciali di rispettiva appartenenza.

8. Il Dipartimento puo' effettuare controlli sul corretto adempimento, da parte dei soggetti organizzatori, in ordine a quanto stabilito dal presente decreto per l'organizzazione dei corsi base e di aggiornamento nonche' dei seminari di aggiornamento.



DOVE TROVO LA MIA POSIONE CRDITIZIA ANTINCENDIO?

Inviando una mail a eventi@ordineingegnerinapoli.net, sarà possibile chiedere il saldo crediti antincendio.

E' in fase di completamento l' Anagrafe Nazionale dei Professionisti Antincendio (ANPA).
Gli elenchi dei professionisti antincendio saranno trasferiti in una sezione separata della piattaforma mying.it del CNI.
Ciascun iscritto potrà consultare direttamente on line la distinta dei crediti maturati con la frequenza dei corsi di aggiornamento.

Fonte: CNI. Ultimi Dati disponibili, 2018

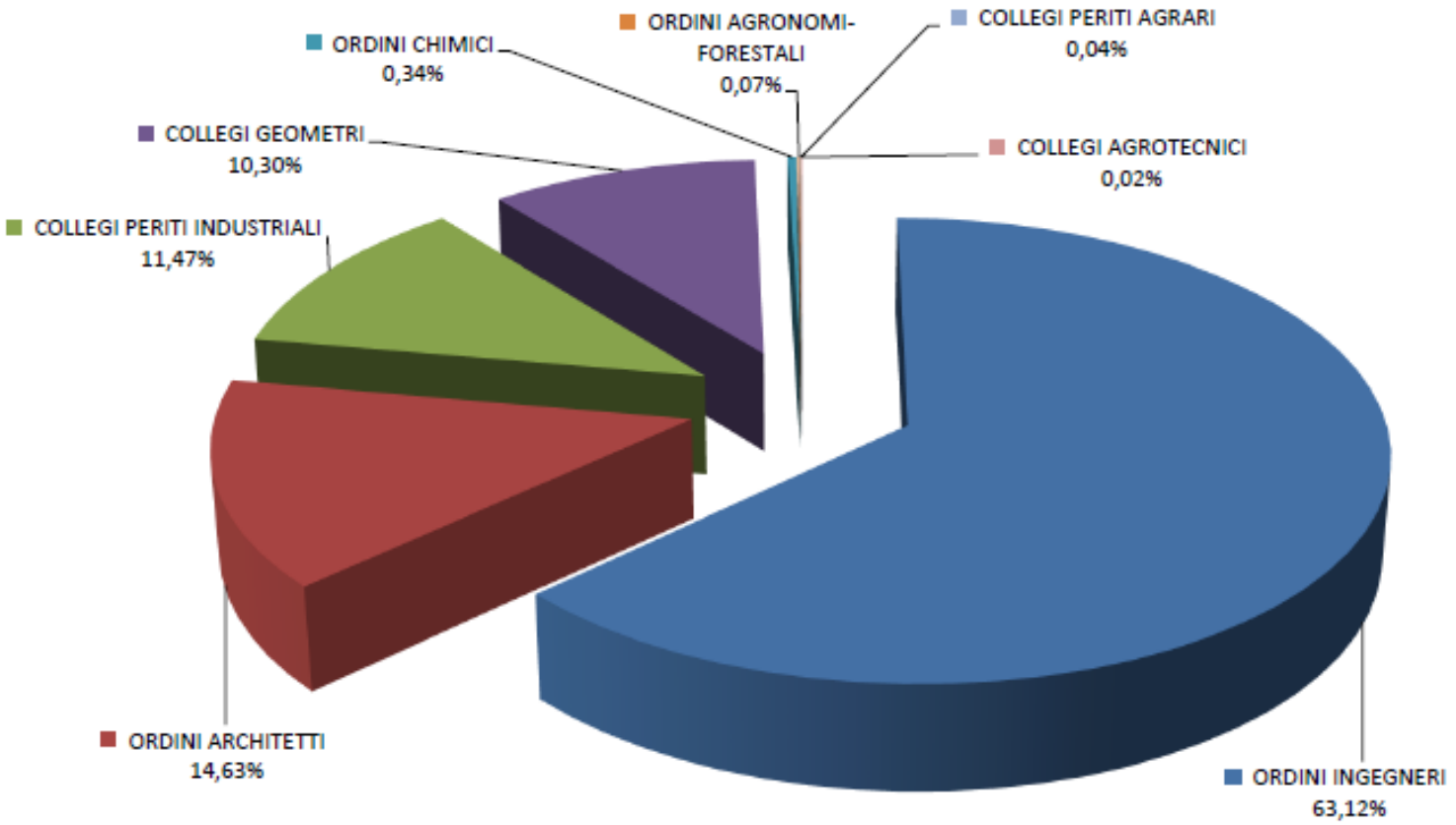
ELENCHI PROFESSIONISTI ANTINCENDIO: CONSISTENZA

Gli attuali iscritti complessivi (tutte le categorie) sono 88’491, ma di questi solo 41’306 sono in regola con l’aggiornamento obbligatorio.
Tra gli iscritti regolari, ben 26’071 sono ingegneri (63,1%).

Si ricorda che gli iscritti temporaneamente «sospesi» non possono esercitare le attività riservate ai professionisti antincendio.

Fonte: CNI. Ultimi Dati disponibili, 2018

ELENCHI PROFESSIONISTI ANTINCENDIO DISTRIBUZIONE PECENTUALE PER CATEGORIA



Fonte: CNI. Ultimi Dati disponibili, 2018

COORDINATORI PER LA SICUREZZA

Il **D. Lgs. 81/08** ha introdotto l'obbligo per i **coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili** (**CSP** e **CSE**) di seguire un percorso di aggiornamento, per complessive **40 ore ogni quinquennio** (Allegato XIV del D. Lgs. 81/08).

Il 15/05/18 è scaduto il secondo quinquennio dall'entrata in vigore del D. Lgs. 81/08 entro il quale **deve essere completato l'aggiornamento formativo di 40 ore** da parte dei Coordinatori (**CSP/CSE**). Va sottolineato che, qualora non vengano completate le ore di aggiornamento della formazione richieste, non si potrà assumere (o mantenere) il ruolo di *Coordinatore per la Sicurezza* nei cantieri temporanei e mobili.

ESPERTO ACUSTICA

l Dlgs 42/2017 prevede l'obbligo di aggiornamento professionale per i Tecnici Competenti in Acustica.

In particolare gli iscritti nell'elenco nazionale devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla Regione di residenza.

RSPP

L’accordo 7 luglio 2016, Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione , ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. (GU Serie Generale n.193 del 19-8-2016).

Anche in questo caso occorre seguire **40 ore di aggiornamento** per il mantenimento del titolo, nel **quinquennio successivo** a quello dell’ultimo rilascio/rinnovo.

CHE COS'E' LA PREVIDENZA?

Complesso di istituti e attività, gestiti e svolti direttamente dallo Stato (previdenza sociale obbligatoria) o da organismi autorizzati che hanno per obiettivo quello di assicurare ai cittadini la possibilità di far fronte a particolari situazioni di necessità (infortunio, malattia, invalidità, disoccupazione involontaria ecc.), o i mezzi necessari di sussistenza al termine della vita lavorativa (pensioni di anzianità e di vecchiaia).1

'L'attitudine di prendere in considerazione, prudentemente e tempestivamente, le necessità del futuro'. Cit.

1: Treccani

PREVIDENZA OBBLIGATORIA DA COSTITUZIONE

ART. 38 COSTITUZIONE

[..] I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO

I pilastro

Sistema Pubblico

- **dipendenti pubblici**
- **dipendenti privati**
- **lavoratori autonomi**
 (artigiani, commercianti, coltivatori diretti)

Enti previdenziali pubblici

- **INPS** (che ha incorporato INPDAP e ENPALS)

Sistema Privato

- **liberi professionisti**
 (ingegneri, architetti, geometri, avvocati ... e anche medici, giornalisti in qualità di dipendenti)

Le Casse sono *Enti* gestori di *forme obbligatorie di previdenza* di *diritto privato*, rivolti, in massima parte, ai *liberi professionisti*

Enti/Casse

Enti/Casse privatizzate dlgs. 509/1994: trasformazione in Enti di diritto privato senza scopo di lucro **(Inarcassa, Cassa geometri, Cassa Forense ...)**

Enti privati d.lgs. 103/1996: copertura previdenziale ad alcune categorie di professionisti non ancora soggetti a tutela previdenziale **(EPPI, EPAP ...)**

Principali caratteristiche:

→ adesione: ***obbligatoria***

→ regime di finanziamento: ***a ripartizione***

LA PREVIDENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI
www.inarcassa.it



Inarcassa è la **Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti**. Gli iscritti sono circa 170.000, di cui il ***30% ha meno di 40 anni di età***, mentre i pensionati sono oltre 34.000. Il patrimonio ammonta a circa 11 miliardi di euro.

LA PREVIDENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI

ART. 7 STATUTO INARCASSA

Assicura la **tutela previdenziale** degli ingegneri ed architetti che svolgono la libera professione e non godono di altra copertura assicurativa; trattandosi di **previdenza di primo pilastro** l'iscrizione a **Inarcassa non è né facoltativa, né volontaria, bensì costituisce un obbligo** che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso di requisiti specifici:

1. iscrizione all'albo professionale;
2. non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria;
3. possesso di partita IVA individuale, e/o di associazione o società di professionisti.

INPS – CIRCOLARE N. 72 – aprile 2015

Iscrizione e obbligo contributivo. Chiarimenti.

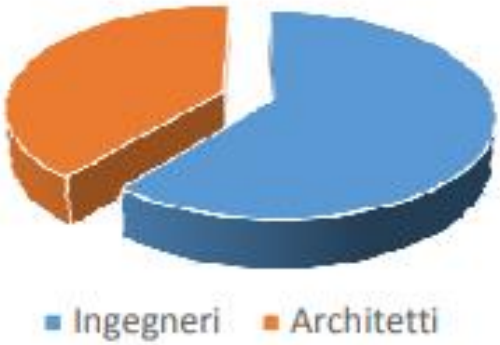
La circolare definisce i criteri generali per la corretta individuazione dell'ente competente in materia di previdenza, per i liberi professionisti che svolgono attività professionale di ingegnere od architetto.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si riporta una tabella nella quale sono individuate le attività che sono attratte alla professione di ingegnere ed architetto, anche qualora svolte in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di un contratto a progetto

MOTIVI DI ESCLUSIONE DA INARCASSA

Tipologia attività svolta (da soggetti iscritti all'Albo degli Ingegneri e/o Architetti)	Ente previdenziale di riferimento	
	Gestione separata INPS	INARCASSA
Ingegnere perito balistico		x
Consulente commerciale per società che vende computer	x	
Procacciatore d'affari e consulente commerciale	x	
Ingegnere consulente gestionale		x
Amministratore di condominio		x
Consulente e programmatore informatico		x
Orientatore professionale	x	
Consulente bancario e finanziario	x	
Imprenditore individuale che svolge attività di certificazione dei prodotti farmaceutici	x	
Consulente ambientale		x
Amministratori e componenti dei Consigli di Amministrazione, di società che svolgono attività di natura tecnica e/o tecnologica connesse con la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipica propria della sua professione (ad es. società operanti nel settore dei trasporti, nel settore dell'energia, dell'edilizia, ecc.)		x
Project manager nel settore ICT - telefonia mobile		x
Consulente commerciale (attività finalizzata alle vendite)	x	
Consulente della movimentazione e trasporto di merci pericolose; assistente al RSPP		x
Partecipanti ai Consigli nazionali od Ordini territoriali della categoria di appartenenza, o degli Enti di previdenza privati/privatizzati		x

ORDINE INGEGNERI NAPOLI

I DATI DELLA PROFESSIONE



Iscritti agli **Albi professionali** in Italia, 2018 *(e var% su 2017)*

243.462 Ingegneri + 154.963 Architetti = 398.425

(+0,9%) *(+0,6%)* *(+0,8%)*

si iscrive a Inarcassa

33% (79.725)
età media: 48 anni
anzianità media: 14,7 anni

58% (89.126)
età media: 47,7 anni
anzianità media: 16,2 anni

In Italia è iscritto il 26% di tutti gli Architetti dell'UE.

FONTE: ING. Fagioli cda Inarcassa

I DATI DELLA PROFESSIONE

Reddito medio	2007	2017	VAR.%
Inarcassa	**37.728**	**25.851**	**-31,5**
Nord	45.065	31.957	-29,1
- Nord-Ovest	44.741	31.664	-29,2
- Nord-Est	45.537	32.373	-28,9
Centro	37.103	23.966	-35,4
Sud	25.057	17.421	-30,5
Isole	28.221	17.138	-39,3

FONTE: ING. Fagioli cda Inarcassa

I CONTRIBUTI

Artt. 4 e 5 Regolamento generale previdenza 2012

I contributi previdenziali di Inarcassa sono connessi all'esercizio della libera professione:

il **contributo soggettivo**, è obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa ed è calcolato in misura percentuale (14,5%) sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l'intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell'anno;

il **contributivo facoltativo**, è un contributo volontario calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto. Rappresenta una delle importanti novità introdotte dal Regolamento Generale di Previdenza;

il **contributo integrativo**, è obbligatorio per i professionisti iscritti all'albo professionale e titolari di partita IVA (individuale, associativa e societaria) e per le società di Ingegneria ed è calcolato in misura percentuale (4%) sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA;

il **contributo di maternità/paternità**, è obbligatorio per tutti gli iscritti Inarcassa.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

La percentuale da applicare sul reddito professionale netto è pari a 14,5% sino a € 124.350,00 per il reddito 2019 da dichiarare nel 2020.
È comunque previsto un **contributo minimo**, da corrispondere indipendentemente dal reddito professionale dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all'indice annuale ISTAT. Per l'anno **2020** è pari a **€ 2.355,00.**
Il contributo minimo è **frazionabile** in dodicesimi in relazione ai mesi solari di iscrizione. La quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare.

Il contributo soggettivo è interamente **deducibile** ai fini fiscali.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

La percentuale di calcolo è pari al 4% del volume di affari IVA prodotto nell'anno solare, al netto delle fatture emesse relative a prestazioni estere (modifica regolamentare del 7/8/2014); è ripetibile nei confronti del committente della prestazione.

Dal 1/1/2013 il contributo integrativo è applicato anche sui corrispettivi relativi alle prestazioni professionali effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e di ingegneria.

È previsto un **contributo minimo**, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all'indice annuale ISTAT. Per l'anno **2020** è pari a **€ 700,00.**

CONTRIBUTO DI MATERNITA’ / PATERNITA’

CONTRIBUTO DI MATERNITA'/PATERNITA'

A partire dal 2018 nel **contributo di maternità** è compresa la quota per la copertura economica della **nuova indennità di paternità** entrata in vigore dal 01/01/2018.

Il contributo, ora denominato “di **maternità/paternità** ”, deve essere versato, insieme ai minimi soggettivo e integrativo, in due rate il 30 giugno e il 30 settembre di ogni anno.

Per l'anno **2020** ammonta ad **€ 44,00**, (€20,00 da corrispondere con la prima rata dei minimi e €24,00 con la seconda rata).

Il contributo è frazionabile in dodicesimi in relazione agli effettivi mesi di iscrizione ed è interamente deducibile ai fini fiscali.

QUANDO

PRIMA RATA

30 giugno

Versamento della **prima rata dei contributi minimi** e **del contributo di maternità** per l'anno in corso.

Nota bene: Chi ha ottenuto la rateazione bimestrale verserà la sola quota competente. In caso di mancato pagamento della prima rata e/o seconda rata, queste verranno riproposte con quella del 30/6 e non oltre. In caso di mancato pagamento il professionista potrà fare Ravvedimento Operoso. Chi ha ottenuto la deroga al versamento del minimo soggettivo, deve la prima tranche del minimo integrativo + maternità.

SECONDA RATA

30 settembre

Versamento della **seconda rata dei contributi minimi e del contributo di maternità** per l'anno in corso.

Nota bene: Chi ha ottenuto la deroga al versamento del minimo soggettivo, deve la seconda tranche del minimo integrativo + maternità.

CONGUAGLIO

31 dicembre

Versamento dell' importo a **conguaglio contributivo** (se dovuto) relativo all'anno precedente e versamento dell'eventuale **contributo facoltativo**.

Nota bene: Gli iscritti che risultano in regola con la posizione documentale e contributiva al 31 ottobre, possono richiedere la rateizzazione dell'importo.

Chi ha ottenuto la **rateazione bimestrale dei contributi minimi** verserà la sesta e ultima quota competente. In caso di mancato pagamento della quarta rata e/o quinta rata, queste verranno riproposte con quella del 31/12 e non oltre. In caso di mancato pagamento il professionista potrà fare Ravvedimento Operoso.

INGEGNERI NAPOLI ORDINE

QUANDO

DICHIARAZIONE



Invio telematico **tramite Inarcassa ON line** del **Modello di dichiarazione del reddito professionale e del volume d'affari** relativo all'anno precedente

(NB dal 2018 obbligo di dichiarazione ad inarcassa!!!!)

I BENEFICI PER I GIOVANI ISCRITTI

(Artt. 4.4 e 5.4 Regolamento Generale Previdenza 2012)

I giovani ingegneri ed architetti che si iscrivono o che si reiscrivono ad Inarcassa prima di aver compiuto i **trentacinque anni di età** beneficiano della riduzione contributiva per **cinque anni** a partire dall'anno di prima iscrizione a prescindere dal mese (ad esempio in caso di iscrizione il 30/05/2015 la riduzione avrà effetto fino al 31/12/2019 e i minimi 2020 saranno dovuti interamente) e comunque non oltre il trentacinquesimo anno di età. Tale beneficio si applica anche nei casi di re-iscrizione se interviene durante il periodo di contribuzione agevolata (cioè entro i cinque anni dalla data di prima iscrizione).

LE RIDUZIONI CONTRIBUTIVE IN DETTAGLIO

Contributo soggettivo:

contributo minimo: **riduzione ad 1/3** (€ 785,00 nel 2020);

contributo percentuale: **riduzione dell'aliquota di calcolo dal 14,50% al 7,25%**.

Contributo integrativo:

contributo minimo: **riduzione ad 1/3** (€ 233,30 nel 2020);

contributo percentuale: **nessuna riduzione**

PENSIONE

• **Pensione di vecchiaia unificata "ORDINARIA"**

Nel 2020 la Pensione di Vecchiaia Unificata ordinaria è corrisposta ai professionisti che abbiano compiuto almeno **sessantasei anni e tre mesi di età** e maturato **trentatre anni e sei mesi di iscrizione e contribuzione.**

• **Pensione di vecchiaia unificata "ANTICIPATA"**

Nel 2020 la pensione di vecchiaia unificata può essere "anticipata" a sessantatre anni e tre mesi di età a condizione che sia raggiunta l'anzianità contributiva minima prevista al momento del compimento del requisito anagrafico.

• **Pensione di vecchiaia unificata "POSTICIPATA"**

La Pensione di Vecchiaia Unificata "Posticipata" è corrisposta ai professionisti che abbiano compiuto **settanta anni e tre mesi** di età, anche **in assenza** del requisito contributivo minimo

PENSIONE

TABELLA I) Regolamento Generale Previdenza 2012

REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA

Anno maturazione requisiti	Età minima	Anzianità contributiva minima
2012	65 anni	30 anni
2013	65 anni	30 anni
2014	65 anni e 3 mesi	30 anni e 6 mesi
2015	65 anni e 6 mesi	31 anni
2016	65 anni e 9 mesi	31 anni e 6 mesi
2017	66 anni	32 anni
2018	66 anni	32 anni e 6 mesi
2019	66 anni e 3 mesi	33 anni
2020*	66 anni e 3 mesi	33 anni e 6 mesi
2021*	66 anni e 3 mesi	34 anni
2022*	66 anni e 3 mesi	34 anni e 6 mesi
2023*	66 anni e 3 mesi	35 anni

(*) Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita

SANZIONI

- **SANZIONI PER RITARDATA O OMESSA DOMANDA DI ISCRIZIONE;**

Il ritardo nella presentazione oltre tale termine comporta una sanzione pari al 30% dei contributi dovuti e non versati.

Chi non presenta la domanda incorre in un provvedimento di iscrizione "d'ufficio" e la sanzione aumenta al 40% ed al 60% nel caso di ritardo oltre il **1° gennaio** del quinto anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni di iscrivibilità.

- **SANZIONE PER INADEMPIENZE NELLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEI REDDITI;**

L'omissione o il ritardo della comunicazione oltre il termine del **31 ottobre** dell'anno successivo a quello di riferimento (31 ottobre 2020 per dichiarazione dei redditi 2019) comporta una sanzione di € 130 (importo adeguato in base ISTAT nel 2020). Tale sanzione non viene applicata se i contributi vengono pagati correttamente entro i termini previsti e la comunicazione dei redditi è presentata entro il **31 dicembre** alla variazione dell'indice

SANZIONI

- **SANZIONE PER INADEMPIENZE NEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI**

Il ritardo nei pagamenti dei contributi viene sanzionato secondo i principi di progressività e proporzionalità della sanzione con una maggiorazione dei contributi non corrisposti nei termini pari a:

- 1 % per ogni mese di ritardo per i primi dodici mesi di ritardo;
- 12% fissi per i ritardi compresi tra il tredicesimo e ventiquattresimo mese;
- 2% per ogni mese di ritardo per i mesi successivi fino ad un massimo del 30%.

E’ previsto anche il pagamento di interessi decorrenti dalle date di scadenza.

COME RIMETTERSI IN REGOLA

Il ***Ravvedimento Operoso*** è un istituto che permette di ridurre le sanzioni **nella misura del 70%** in caso di:

a) ritardata presentazione della domanda di iscrizione;

b) omessa, ritardata o infedele dichiarazione;

c) ritardato versamento della contribuzione.

Il procedimento deve essere avviato **prima che l'irregolarità sia stata contestata da Inarcassa** e prevede, entro 60 giorni dall'attivazione del processo, il contestuale versamento dei contributi dovuti, degli interessi maturati e delle sanzioni calcolate nella suddetta misura ridotta.

COME RIMETTERSI IN REGOLA

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Questo istituto consente di conciliare le irregolarità già notificate dopo la data del 20 maggio 2011 e permette di ottenere una riduzione sulle sanzioni già irrogate del 30% per:

Omessa o ritardata domanda di iscrizione;

Omessa o ritardata dichiarazione;

Infedele dichiarazione;

Omesso o ritardato versamento contributivo.

L'adesione alla proposta di accertamento deve avvenire **entro 30 giorni dalla data di ricezione** del provvedimento sanzionatorio. Se nell'ultimo decennio non sono state commesse infrazioni, la riduzione sale al 70% per le violazioni di cui ai punti b) c) e d).

LA CASSA E' ANCHE ALTRO …

- ASSISTENZA;
- AGEVOLZIONI;
- TUTELA (FONDAZIONE);
- SERVIZI;
- CONVENZIONI.

GRATO PER L'ATTENZIONE

Ing. Raffaele De Rosa

ing.raffaelederosa@gmail.com

Diario dell'Ingegnere